



Adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023

Atto del Governo 339

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	339
Titolo:	Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023
Norma di delega:	Articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15

	Senato	Camera
Date:		
presentazione	06/12/2021	07/12/2021
annuncio:	14/12/2021	14/12/2021
assegnazione:	14/12/2021	14/12/2021
termine per l'espressione del parere:	13/01/2022	13/01/2022
Commissione competente:	7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali)	VII Cultura
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a (Bilancio)	V (Bilancio)

Premessa

Il presente [atto del Governo n. 339](#) reca lo schema di decreto ministeriale recante adozione del **Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**, per gli anni **2021-2023**: il predetto Piano nazionale viene **per la prima volta** adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della [legge 13 febbraio 2020, n. 15](#). Lo schema di decreto è corredato di relazione illustrativa e dell'intesa in sede di Conferenza unificata del 2 dicembre 2021.

Presupposti normativi

Si ricorda che l'**articolo 2** della [legge n. 15 del 2020](#) reca le disposizioni relative al "**Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**". Esso prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'istruzione, per quanto qui di competenza), previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti, **ogni tre anni**, con proprio decreto, il suddetto Piano nazionale, da attuare nei limiti della dotazione del Fondo successivamente descritto. La disposizione prevede, inoltre, che il primo Piano d'azione sia adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 marzo 2020). Il relativo **schema di decreto** è **trasmesso alle Camere** per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità: a) **diffondere l'abitudine alla lettura**, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune; b) **promuovere la frequentazione delle biblioteche** e delle **librerie** e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione; c) **valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura** realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario; d) **valorizzare e sostenere la lingua italiana**, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche; e) **valorizzare la diversità della produzione editoriale**, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza; f) **promuovere la formazione continua** e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione; g) **promuovere la dimensione interculturale e plurilingue** della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche; h) **prevedere interventi mirati** per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di **povertà educativa e culturale**, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale; i)

favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali; l) **promuovere la dimensione sociale della lettura** mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori; m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla **valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale**, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei. Si prevede poi che **le amministrazioni pubbliche**, in collaborazione con l'industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **promuovano**, per le pubblicazioni, **l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile**. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a: a) **favorire la lettura nella prima infanzia** anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche; b) **promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali** per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza; c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni; d) **promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale** in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale; e) **promuovere la lettura presso i teatri**, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival; f) promuovere l'istituzione di un **circuito culturale integrato** per la promozione della lettura, denominato «**Ad alta voce**», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento. Si dispone inoltre che - come anticipato - ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (**rectius Ministero della cultura**) sia istituito il **Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**, con una dotazione di **4.350.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal **Centro per il libro e la lettura**, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'istruzione) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 15 del 2020 (in attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [decreto ministeriale 7 gennaio 2021, n. 21](#), recante "Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all'anno 2020"). Si precisa, poi, che la predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati siano affidati al **Centro per il libro e la lettura** previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171](#) (abrogato dal [DPCM 19 giugno 2019, n. 76](#), anch'esso abrogato dal [DPCM 2 dicembre 2019, n. 169](#), il quale, all'art. 33, comma 2, lettera b), n. 3, annovera - tra gli uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, che afferisce alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore - il Centro per il libro e la lettura). Il predetto Centro da conto, **ogni due anni**, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di 36 mesi.

Di interesse per contestualizzare il provvedimento in esame è anche l'**art. 3** della citata legge n. 15 del 2020, il quale disciplina i "**patti locali per la lettura**", richiamati agli articoli 1, 2, 5 e 6 dello schema di decreto in commento. Il predetto art. 3 prevede che i comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al citato Piano (nazionale) d'azione attraverso la stipulazione di **patti locali per la lettura** intesi a coinvolgere **le biblioteche** e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura. Si prevede, inoltre, che i patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedano interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui sopra, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti. Si dispone, infine, che il citato **Centro per il libro e la lettura**, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provveda al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.

Infine, un ulteriore riferimento normativo da considerare è l'**art. 5** della medesima legge n. 15 del 2020, che disciplina la "**Promozione della lettura a scuola**", argomento oggetto delle disposizioni recate dall'art. 6 del provvedimento in esame. In particolare, esso prevede che gli **uffici scolastici regionali individuino**, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, la **scuola** che opera quale «**polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado**», denominata «**scuola polo**».

Contenuto

L'**art. 1** dello schema di Piano in esame disciplina l'**oggetto** del provvedimento.

Esso prevede che con lo schema di decreto in esame sia adottato il **Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2021-2023** (di seguito "Piano d'azione"). Il Piano d'azione identifica le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sociale e culturale mediante il miglioramento della capacità di lettura delle persone contribuendo all'incremento di conoscenze, competenze e capacità individuali e sociali, e ne pianifica l'attuazione. Si prevede quindi che il Piano d'azione definisca la strategia e il quadro programmatico degli interventi a sostegno della promozione della lettura in Italia, individua gli obiettivi generali, le priorità, le azioni conformi alle finalità della citata [legge 13 febbraio 2020, n. 15](#). Il **Piano**

d'azione ha durata triennale ed è coordinato e attuato dal citato Centro per il libro e la lettura **con le risorse finanziarie del Fondo** per l'attuazione del Piano d'azione di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 15 del 2020 (che - si ricorda - ha una dotazione di **4.350.000 euro annui**). Gli obiettivi, le priorità e le azioni del Piano sono perseguiti in armonia con le altre iniziative pubbliche a sostegno della promozione del libro e della lettura, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge n. 15 del 2020, relative al conferimento del titolo di "**Capitale italiana del Libro**" (prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 2020), alla attribuzione della **Carta della cultura**, di cui all'art. 6 della medesima [legge n. 15 del 2020](#), e alla istituzione dell'Albo delle "**Librerie di qualità**" di cui all'articolo 9 della stessa legge. I **comuni** e le **regioni** aderiscono al Piano d'azione, nell'esercizio della propria autonomia compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura finalizzati ad aumentare il numero di lettori nel territorio di riferimento, secondo le modalità stabilite dal **Centro per il libro e la lettura**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15 del 2020. I **patti locali per la lettura** (che - come anticipato - sono previsti dall'art. 3 della legge n. 15 del 2020) possono prevedere l'adesione di Province e Città Metropolitane. Si prevede, poi, che le scuole di ogni ordine e grado promuovano la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 15 del 2020 (che prevede la promozione della lettura, a scuola, nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado). Si dispone, infine, che il Piano d'azione costituisca il documento di riferimento in materia di strategia di promozione della lettura anche per le iniziative da realizzare tramite accordi di partenariato con altri soggetti pubblici e privati che agiscono per il perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità.

L'**art. 2** indica gli **obiettivi generali** del Piano d'azione. Nell'ambito delle finalità della legge, essi sono: a) la **valorizzazione del patrimonio di esperienze**, reti e soggetti che supportano la lettura in Italia, con particolare riferimento alle reti territoriali che afferiscono alla qualifica di "[Città che legge](#)" e ai "**Patti locali per la lettura**" (richiamati all'art. 5 del presente provvedimento); b) lo sviluppo delle modalità volte a favorire la diffusione di modelli avanzati d'intervento e servizi legati alla promozione del libro e della lettura a livello nazionale, promuovendo, a cura del Centro, l'elaborazione di linee guida e la valorizzazione di nuove pratiche; c) lo sviluppo di strumenti e infrastrutture di raccolta dati per il monitoraggio dell'attuazione del Piano e la valutazione dei risultati, con particolare riferimento alle banche dati e alle piattaforme digitali per la presentazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati; d) la promozione della consapevolezza, tra gli attori istituzionali e la popolazione, dell'importanza della lettura quale fondamento delle politiche di sviluppo culturale e sociale e del benessere delle persone. Ai fini dei predetti obiettivi, si considerano **priorità del Piano** d'azione: a) favorire l'ampliamento della diffusione sociale della fruizione dei libri operando per il superamento dei divari che caratterizzano la lettura in Italia, con particolare riferimento a quelli territoriali relativi al numero dei lettori tra Nord e Sud del Paese e tra le aree urbane e le aree interne; b) valorizzare la parità di accesso ai libri e alla produzione editoriale e favorire la lettura delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento attraverso l'adattamento dei servizi e della produzione libraria rendendo la accessibile, in particolare, nelle biblioteche, nelle scuole e nei luoghi di cura; c) promuovere la realizzazione di adeguate metodologie e tecniche, valorizzando, altresì, le **competenze digitali**, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti come integrazione alla lettura su supporti cartacei; d) rafforzare le reti e i soggetti che supportano il libro e la lettura a tutti i livelli istituzionali, attraverso la diffusione dei modelli "Città che legge" e "Patti locali per la lettura", sostenendo i soggetti pubblici e privati, che operano nella filiera del libro, con particolare riferimento alle biblioteche, alle librerie e con specifico riguardo ai territori in cui si riscontrano situazioni di povertà educativa e culturale; e) valorizzare le professionalità operanti nella filiera del libro mediante attività di aggiornamento e di formazione; f) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche; g) perseguire, in ogni iniziativa adottata in materia di sostegno alla lettura, il contrasto alla povertà educativa e culturale, promuovendone la dimensione sociale mediante condivisione di testi e partecipazione attiva dei lettori; h) promuovere approcci multisettoriali alla promozione della lettura. Si prevede quindi che le suddette priorità possano essere oggetto di azioni congiunte, al fine di coordinare e migliorare i rispettivi progetti e assicurare lo svolgimento delle corrispondenti attività in un ragionevole e definito periodo di tempo. Tali priorità sono perseguite secondo le modalità di attuazione definite dal Piano d'azione e dai soggetti che concorrono alla sua realizzazione, con particolare riferimento allo Stato, alle regioni, ai comuni e ad altri enti locali anche in collaborazione con le biblioteche di pubblica lettura e con le librerie.

L'**art. 3** regola le **azioni** del Piano. Esso prevede che, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Piano d'azione miri in particolare a: a) **favorire la lettura nella prima infanzia** anche mediante il coinvolgimento dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, dei consultori, dei pediatri di famiglia e delle ludoteche, nonché dei lettori volontari; b) promuovere la lettura presso le **strutture socio-assistenziali per anziani** e negli **ospedali** mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza; c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni e alle strutture penali di comunità; d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento

internazionale; promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, nell'ambito delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival; f) promuovere la realizzazione di un circuito culturale integrato per la diffusione della lettura ad **alta voce**, con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento. Il Centro per il libro e la lettura provvede alle azioni di cui sopra con appositi bandi, accordi e convenzioni.

L'art. 4 prevede le **modalità di attuazione** del Piano. Si prevede che il **Centro per il libro** e la lettura **predisponga annualmente un piano di attività** con i diversi ambiti di intervento, articolati in progetti speciali. **Per il triennio 2021-2023**, a valere sulle risorse del **Fondo per l'attuazione del Piano d'azione** previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 15 del 2020 (che - si ricorda - prevede uno stanziamento annuale di **4.350.000 euro**), il Centro pubblica bandi aperti a soggetti pubblici e privati, e stipula accordi e convenzioni, per le specifiche finalità e per gli importi massimi annuali sotto indicati per ciascuna **linea di azione** (per un importo complessivo di **4.263.000 euro**):

a) progetti diretti a favorire la lettura, per la prima infanzia anche attraverso la collaborazione con i servizi educativi, le scuole dell'infanzia, le biblioteche pubbliche, gli ambulatori e gli ospedali pediatrici, le ludoteche, i consultori (per tale finalità è previsto un importo annuo - per il triennio 2021-2023 - di **1 milione di euro**);

b) istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, librerie, istituzioni, associazioni culturali, ospedali e strutture socioassistenziali, centri anziani, istituti penitenziari (per tale finalità è previsto un importo annuo di **1,5 milioni di euro**);

c) contributi al finanziamento di programmi, applicazioni, piattaforme e servizi finalizzati a promuovere l'accesso alla produzione editoriale delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali (per tale finalità è previsto un importo annuo di **333 mila euro**);

d) progetti di formazione prevalentemente rivolti ai docenti, ma aperti alla partecipazione di altre figure, per la diffusione della lettura presso realtà scolastiche e biblioteche, istituzioni pubbliche e private, anche in dimensione interculturale e plurilingue, con priorità per gli interventi che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e culturale (per tale finalità è previsto un importo annuo di **530 mila euro**);

e) progetti di lettura dei classici della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, biblioteche, librerie, all'interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali (per tale finalità è previsto un importo annuo di **500 mila euro**);

f) progetti di traduzione e diffusione del libro italiano e della lettura all'estero degli autori italiani anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane all'estero, la rete degli istituti italiani di cultura all'estero e delle loro biblioteche (per tale finalità è previsto un importo annuo di **400 mila euro**).

Si prevede, inoltre, che **una quota non superiore al 2% dell'importo annuo del Fondo** (pari a **87.000 euro**) possa essere destinata dal Centro alla **realizzazione di piattaforme informatiche** strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni di cui sopra (si rileva - a tale proposito - che la legge n. 15 del 2020 e, in particolare, l'art. 2 della stessa - che disciplina il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e il relativo Fondo (al comma 6) - non prevede quote dello stanziamento complessivo del Fondo, espresse in percentuale, da attribuire per determinate finalità).

Si osserva, inoltre, che il citato [decreto ministeriale 7 gennaio 2021 n. 21](#), recante "Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all'anno 2020" **ha previsto una diversa ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione**, pari - anche per quell'annualità - a **4.350.000 euro**.

Esso, infatti, ha previsto la suddivisione del suddetto importo **per l'anno 2020** - in fase di prima attuazione, e fino all'adozione del primo Piano triennale (oggetto del presente schema di decreto) - secondo le seguenti **linee d'azione**:

a) progetti diretti a favorire la lettura, per la prima infanzia nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia, nelle biblioteche pubbliche e negli ambulatori e ospedali pediatrici, nelle ludoteche, nei consultori, nelle strutture socio-assistenziali per bambini e per anziani, nei centri anziani, negli ospedali con particolare attenzione ai lungodegenti, negli istituti penitenziari (**500 mila euro**);

b) progetti di traduzione e diffusione del libro italiano e della lettura all'estero degli autori italiani, anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane all'estero, la rete degli Istituti italiani di cultura all'estero e delle loro biblioteche (**700 mila euro**);

c) contributi al finanziamento di programmi, applicazioni e piattaforme finalizzati a promuovere l'accesso alla produzione editoriale delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali (**500 mila euro**);

d) progetti di lettura dei classici della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, associazioni, biblioteche e librerie, all'interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali (**1 milione di euro**);

e) progetti di formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, per la diffusione della lettura presso scuole, biblioteche scolastiche e altre biblioteche, istituzioni pubbliche o private, anche in dimensione

interculturale e plurilingue, con priorità per gli interventi che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e culturale (**850 mila euro**);

f) istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali (**800 mila euro**).

L'**art. 5** disciplina i **Patti locali per la lettura**. Esso prevede, al comma 1, che, ai sensi dell'art. 3 della [legge 13 febbraio 2020, n. 15](#), i comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura. I patti locali per la lettura possono prevedere l'adesione di province e città metropolitane. Ai sensi del comma 2, i comuni e le regioni, nell'aderire al Piano d'azione, costituiscono una rete territoriale, a cui possono partecipare le città metropolitane e le province, individuando un ente responsabile della gestione delle eventuali risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto (c.d. "**ente capofila**"). Il comma 3 prevede che **il Patto locale per la lettura è costituito da un accordo** in base al quale, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità geografica, l'ente territoriale o la rete territoriale prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento. Secondo il comma 4, gli interventi di cui al comma 3 tengono conto anche di eventuali finanziamenti per il sostegno alle iniziative di promozione della lettura promosse da biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, ovvero da enti privati che svolgono come attività statutaria o istituzionale la promozione del libro e della lettura. Ai sensi del comma 5, il patto locale per la lettura descrive la natura degli interventi da sostenere in relazione alle peculiarità territoriali e al contesto sociale di attuazione, nonché i soggetti coinvolti specificandone la natura pubblica o privata. Il comma 6 prevede che, **con cadenza triennale**, il Patto locale sia aggiornato in accordo tra le parti, in modo da consentire revisioni rispetto alle modifiche intervenute all'interno del contesto interessato. A mente del comma 7, ai sensi dell'art. 3; comma 3, della legge n. 15 del 2020, al fine di attuare il censimento e l'analisi dei dati statistici relativi ai Patti, **gli enti capofila di ciascun Patto forniscono al Centro copia del Patto**, debitamente sottoscritto. Ai sensi del comma 8, il Centro per il libro e la lettura **istituisce una banca dati** con tutti i Patti consultabile sul sito istituzionale e definisce le "Linee guida per la stipula dei Patti locali per la lettura", modulabili secondo la tipologia territoriale, per favorire lo sviluppo e l'applicazione omogenea dei Patti sul territorio nazionale.

L'**art. 6** regola la **promozione della lettura nella scuola**. Esso prevede, al comma 1, che il Piano d'azione riconosca la scuola come un ambito fondamentale per la promozione della lettura e, pertanto, possa condividere azioni volte a supportare le biblioteche scolastiche. Ai sensi del comma 2, ciascun Ufficio scolastico regionale (USR), nell'ambito delle reti di cui all'art. 1, comma 70, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (che prevede la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, promosse dagli uffici scolastici regionali) individua mediante appositi bandi, la **Scuola Polo** responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado, valorizzando le seguenti caratteristiche: a) presenza nella Scuola Polo di una biblioteca scolastica con un patrimonio librario consistente e relativo catalogo *on line*; b) adesione della biblioteca della Scuola Polo a reti di servizi bibliografici quali ad esempio l'SBN; c) attività pregressa di promozione della lettura con apertura al territorio; d) presenza nella Scuola Polo di uno o più referenti che svolgono attività di organizzazione e gestione della biblioteca scolastica. Ai sensi del comma 3 la Scuola Polo, nell'esercizio delle funzioni d'istituzione, responsabile del servizio bibliotecario delle scuole di ogni ordine e grado afferenti alla rete, svolge in particolare le seguenti attività:

a) coordinamento delle attività finalizzate alla promozione della lettura progettate dalle istituzioni scolastiche della rete in collaborazione tra loro o con il supporto di biblioteche di pubblica lettura, di enti pubblici e delle associazioni culturali presenti sul territorio, anche nell'ambito delle azioni collegate all'eventuale adesione ai Patti;

b) predisposizione di un piano formativo per il personale scolastico che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche riguardante:

i. lo sviluppo di competenze relative all'educazione alla lettura sulla base dei risultati delle più avanzate attività di ricerca e prassi internazionali in materia di educazione alla lettura e alla *media e information literacy*;

ii. lo sviluppo di competenze in materia di gestione delle raccolte documentali in osservanza delle normative catalografiche e degli standard internazionali e d'innovazione tecnologica in ambito biblioteconomico;

c) valutazione e monitoraggio delle iniziative al fine di adeguare e migliorare il servizio e di consentire l'allineamento dei servizi della biblioteca agli obiettivi della scuola.

Il comma 4 dispone che le attività formative di cui al comma 3, alle lettere b) nn. 1 e 2 del precedente comma (**rectius lettere i. e ii.**) sono svolte in collaborazione con il Ministero della cultura, le Regioni, i Comuni, le associazioni di categoria e gli enti accreditati dal Ministero dell'istruzione ai sensi della [direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016](#) (sull'accreditamento degli enti di formazione) e specializzati in materia. Le attività formative svolte dalla Scuola Polo o dai soggetti che hanno curato la formazione in favore delle altre scuole presenti nella rete, possono comprendere anche azioni di supporto nell'organizzazione e gestione delle biblioteche scolastiche delle reti, ivi compresa l'attività di catalogazione.

Il comma 5 prevede che, al fine di supportare lo sviluppo di una rete di biblioteche scolastiche omogenea sul piano nazionale e in linea con elevati standard di servizi, il Piano possa prevedere le seguenti attività: a) avvio di una **mappatura delle biblioteche scolastiche** presenti sul territorio italiano; b) costituzione di gruppi di lavoro, a titolo gratuito per i componenti, composti da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, delle Regioni e del Centro, che possono essere integrati dall'[ICCU-Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane](#) per le informazioni bibliografiche e dall'Associazione italiana biblioteche, per favorire l'attuazione delle iniziative in materia di supporto alla nascita delle nuove biblioteche scolastiche e di sviluppo delle biblioteche esistenti e la collaborazione inter-istituzionale sui temi della promozione della lettura a scuola.

Ai sensi del comma 6, per le finalità di cui al precedente comma 5, lett. b), le priorità del gruppo di lavoro sono le seguenti: a) individuazione di indicatori per la realizzazione della mappatura delle biblioteche; b) la condivisione di un modello di intervento formativo finalizzato al potenziamento delle competenze del personale scolastico che presta l'attività lavorativa, anche in via non esclusiva, presso le biblioteche; c) la definizione di uno standard minimo di servizi della biblioteca scolastica, con particolare riferimento alle Scuole Polo.

L'**art. 7**, in materia di **contrasto alla povertà educativa**, prevede che il Piano riconosca il contrasto alla povertà educativa e culturale come una priorità d'azione, in particolare nella scuola e a favore della lettura nella prima infanzia, mediante i diversi soggetti e le reti che sostengono la lettura in Italia.

L'**art. 8** disciplina il **coordinamento**, il **monitoraggio** e la **valutazione** del Piano nazionale d'azione. Il comma 1 prevede che il coordinamento, l'attuazione, l'attività di monitoraggio e valutazione delle attività programmate nel Piano d'azione siano affidate al Centro per il libro e la lettura. Ai sensi del comma 2, gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono contenuti in un apposito documento redatto dal predetto Centro con cadenza biennale. Il documento è trasmesso alle Camere. Il comma 3 prevede che, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione reciproca delle diverse iniziative in corso in materia di promozione del libro e della lettura così come previste agli artt. 4, 6 e 9 della legge n. 15 del 2020, il Centro potrà promuovere l'istituzione di un tavolo di confronto tra i diversi soggetti responsabili delle iniziative.

L'**art. 9**, infine, in materia di **sostenibilità ecologica delle pubblicazioni**, prevede che il Piano d'azione promuova l'utilizzo di **carta** con origine **forestale ecologicamente sostenibile** anche mediante azioni di sensibilizzazione verso le amministrazioni pubbliche e i diversi soggetti della filiera editoriale.

Si ricorda che i prodotti di origine forestale, come **la carta**, possono ricevere, **su base volontaria** (tale certificazione non è infatti obbligatoria per poter accedere al mercato), una certificazione che fornisca garanzia sulla gestione sostenibile delle foreste e sulla tracciabilità, dal taglio del bosco fino al prodotto finito. La "**certificazione della gestione forestale**" avviene quindi da parte di organismi indipendenti, i quali attestano che le forme di gestione boschiva rispondono a determinati requisiti di "sostenibilità" ambientale, sociale ed economica.

Si ricorda altresì che l'art. 10, comma 10, del [decreto legislativo n. 34 del 2018](#) (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) prevede che le regioni promuovano la **certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile** e la tracciabilità dei prodotti forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali. I sistemi utilizzati maggiormente in Italia per la certificazione della filiera foresta-legno sono [lo schema FSC](#) (*Forest Stewardship Council*) e quello [PEFC](#) (*Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes*).



Si ricorda infine che, in base all'art. 10 della legge di delegazione europea 2013 ([L. 96/2013](#)), che aveva delegato il Governo ad attuare la normativa europea relativa all'istituzione di un **sistema di licenze FLEGT** (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) **per le importazioni di legname nell'Unione europea da Paesi extra UE** (nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname), è intervenuto il [decreto legislativo 178/2014](#), che attua i regolamenti (CE) [2173/2005](#) e (UE) [995/2010](#).

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 487

Camera: Atti del Governo n. 339

22 dicembre 2021

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CU0271